DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Modalità per l´esercizio dei diritti

Le modalità per l´esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del regolamento.

COSA CAMBIA?

Il termine per la risposta all´interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 1 mese, estendibili fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; **il titolare deve comunque dare un riscontro all´interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.**

Spetta al titolare valutare la complessità del riscontro all´interessato e **stabilire l´ammontare dell´eventuale contributo** da chiedere all´interessato, ma soltanto se si tratta di richieste **manifestamente infondate o eccessive** (anche ripetitive) *(art. 12.5)*, a differenza di quanto prevedono gli art. 9, comma 5, e 10, commi 7 e 8, del Codice, ovvero se sono chieste **più "copie" dei dati personali** nel caso del diritto di accesso *(art. 15, paragrafo 3)*; in quest´ultimo caso il titolare deve tenere conto dei costi amministrativi sostenuti. Il **riscontro all´interessato** di regola deve avvenire in **forma scritta** anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l´accessibilità; può essere dato **oralmente solo se così richiede l´interessato** stesso *(art. 12, paragrafo 1; si veda anche art. 15, paragrafo 3)*.

La risposta fornita all´interessato non deve essere solo "intelligibile", ma anche **concisa, trasparente e facilmente accessibile**, oltre a utilizzare un **linguaggio semplice e chiaro**.

COSA NON CAMBIA?

Il titolare del trattamento deve agevolare l´esercizio dei diritti da parte dell´interessato, adottando ogni misura (tecnica e organizzativa) a ciò idonea. **Benché sia il solo titolare a dover dare riscontro** in caso di esercizio dei diritti *(artt. 15-22)*, il responsabile è tenuto a collaborare con il titolare ai fini dell´esercizio dei diritti degli interessati *(art. 28, paragrafo 3, lettera e))*.

L´esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito per l´interessato, ma possono esservi eccezioni *(si veda il paragrafo "Cosa cambia")*. Il titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l´interessato, e quest´ultimo ha il dovere di fornirle, secondo modalità idonee *(si vedano, in particolare, art. 11, paragrafo 2 e art. 12, paragrafo 6)*.

Sono ammesse **deroghe ai diritti** riconosciuti dal regolamento, ma solo sul fondamento di disposizioni normative nazionali, ai sensi dell´articolo 23 nonché di altri articoli relativi ad ambiti specifici *(si vedano, in particolare, art. 17, paragrafo 3, per quanto riguarda il diritto alla cancellazione/"oblio", art. 83 - trattamenti di natura giornalistica e art. 89 - trattamenti per finalità di ricerca scientifica o storica o di statistica).*

RACCOMANDAZIONI

E´ opportuno che i titolari di trattamento adottino le misure tecniche e organizzative eventualmente necessarie per favorire l´esercizio dei diritti e il riscontro alle richieste presentate dagli interessati, che – a differenza di

quanto attualmente previsto – dovrà avere per impostazione predefinita forma scritta (anche elettronica). Potranno risultare utili le indicazioni fornite dal Garante nel corso degli anni con riguardo all´intelligibilità del riscontro fornito agli interessati e alla completezza del riscontro stesso [si vedano varie decisioni relative a ricorsi contenute nel Bollettino dell´Autorità pubblicato qui: **doc. web n. 766652**, e più recentemente, fra molti, **doc. web n. 1449401** in materia di dati sanitari, ovvero **doc. web n. 1290018** in materia di dati telematici].

Quanto alla definizione eventuale di un contributo spese da parte degli interessati, che il regolamento rimette al titolare del trattamento, l´Autorità intende valutare l´opportunità di definire linee-guida specifiche (anche sul fondamento delle determinazioni assunte sul punto nel corso degli anni: si veda in particolare la **Deliberazione n. 14 del 23 dicembre 2004**), di concerto con le altre autorità Ue, alla luce di quanto prevede l´Art. 70 del regolamento con riguardo ai compiti del Board.

Diritto di accesso (art. 15)

COSA CAMBIA?

Il diritto di accesso prevede **in ogni caso** il diritto di ricevere **una copia dei dati** personali oggetto di trattamento.

Fra le informazioni che il titolare deve fornire **non rientrano le "modalità" del trattamento**, mentre **occorre indicare il periodo di conservazione** previsto o, se non è possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo, nonché le **garanzie** applicate **in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi**.

RACCOMANDAZIONI

Oltre al rispetto delle prescrizioni relative alla modalità di esercizio di questo e degli altri diritti *(si veda "Modalità per l´esercizio dei diritti")*, i titolari possono **consentire agli interessati di consultare direttamente, da remoto** e in modo sicuro, i propri dati personali (*si veda considerando 68)*.

Diritto di cancellazione (diritto all´oblio) (art.17)

COSA CAMBIA?

Il diritto cosiddetto "all´oblio" si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. Si prevede, infatti, l´obbligo per i titolari (se hanno "reso pubblici" i dati personali dell´interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web) **di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati,** compresi "qualsiasi link, copia o riproduzione" *(si veda art. 17, paragrafo 2)*.

Ha **un campo di applicazione più esteso** di quello di cui all´art. 7, comma 3, lettera b), del Codice, poiché l´interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati, per esempio, anche dopo revoca del consenso al trattamento *(si veda art. 17, paragrafo 1)*.

Diritto di limitazione del trattamento (art. 18)

COSA CAMBIA?

Si tratta di un diritto **diverso e più esteso rispetto al "blocco" del trattamento** di cui all´art. 7, comma 3, lettera a), del Codice: in particolare, è esercitabile **non solo in caso di violazione** dei presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi), bensì anche **se l´interessato chiede la rettifica dei dati (in attesa di tale rettifica da parte del titolare**) o **si oppone al loro trattamento** ai sensi dell´art. 21 del regolamento (in attesa della valutazione da parte del titolare).

Esclusa la conservazione, ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la limitazione è vietato a meno che ricorrano determinate circostanze (consenso dell´interessato, accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela diritti di altra persona fisica o giuridica, interesse pubblico rilevante).

RACCOMANDAZIONI

Il diritto alla limitazione prevede che **il dato personale sia "contrassegnato"** in attesa di determinazioni ulteriori; pertanto, è opportuno che i titolari prevedano nei propri sistemi informativi (elettronici o meno) misure idonee a tale scopo.

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)

COSA CAMBIA?

Si tratta di uno dei nuovi diritti previsti dal regolamento, anche se non è del tutto sconosciuto ai consumatori (si pensi alla portabilità del numero telefonico).

Non si applica ai trattamenti non automatizzati (quindi non si applica agli archivi o registri cartacei) e sono previste specifiche condizioni per il suo esercizio; in particolare, sono portabili **solo i dati trattati con il consenso dell´interessato o sulla base di un contratto stipulato con l´interessato** (quindi non si applica ai dati il cui trattamento si fonda sull´interesse pubblico o sull´interesse legittimo del titolare, per esempio), e solo i dati che siano stati **"forniti" dall´interessato** al titolare *(si veda il considerando 68 per maggiori dettagli)*.

Inoltre, il titolare deve essere in grado di trasferire direttamente i dati portabili a un altro titolare indicato dall´interessato, se tecnicamente possibile.

RACCOMANDAZIONI

Il Gruppo "Articolo 29" ha pubblicato recentemente linee-guida specifiche dove sono illustrati e spiegati i requisiti e le caratteristiche del diritto alla portabilità con particolare riguardo ai diritti di terzi interessati i cui dati siano potenzialmente compresi fra quelli "relativi all´interessato" di cui quest´ultimo chiede la portabilità (versione italiana con le relative FAQ disponibile qui: **www.garanteprivacy.it/regolamentoue/portabilita**).

Al riguardo, si ricordano i numerosi **provvedimenti con cui l´Autorità ha indicato criteri per il bilanciamento** fra i diritti e le libertà fondamentali di terzi e quelli degli interessati esercitanti i diritti di cui all´**art. 7 del Codice** (si vedano, fra molti, **doc. web n. 3251012** e, con riguardo all´attività bancaria in generale, **doc. web n. 1457247**).

Poiché la trasmissione dei dati da un titolare all´altro prevede che si utilizzino formati interoperabili, i titolari che ricadono nel campo di applicazione di questo diritto dovrebbero adottare sin da ora le misure necessarie a produrre i dati richiesti in un **formato interoperabile** secondo le indicazioni fornite nel considerando 68 e nelle linee-guida del Gruppo "Articolo 29".